Proposta di contratto di cessione del diritto al brevetto

**TRA** *(indicare i dati per ciascun inventore intenzionato a cedere)*

*Nome e Cognome, Indirizzo di residenza [via o piazza, numero civico, CAP, comune, provincia, nazione], Codice Fiscale;*

(in seguito indicati alternativamente come “Inventori” o “Cedenti”)

**E**

**Università degli Studi di Brescia** (in seguito indicata alternativamente come “Università” o “Cessionaria”), con sede legale in Piazza del Mercato, 15, C.F. 98007650173 e P.IVA 01773710171, nella persona del Rettore e Legale Rappresentante prof. Maurizio Tira o delegato;

(in seguito collettivamente indicati come “Parti”)

**PREMESSO CHE:**

**(A)** gli Inventori, nell’ambito di attività di Ricerca Autonoma (attività di ricerca svolta da personale dell’Università Strutturato e non Strutturato e finanziata esclusivamente con risorse interne dell’Università), svolta presso l’Università utilizzando le risorse messe a disposizione dalla stessa, hanno realizzato un’invenzione o altro trovato innovativo (come definito dal Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca dell’Università degli Studi di Brescia) individuato e descritto come invenzione brevettabile nel Modulo per la comunicazione e descrizione di un’invenzione brevettabile (modello di rapporto d’invenzione);

**(B)** gli Inventori sono titolari di diritti alla proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca;

**(C)** gli Inventori intendono cedere all’Università i propri diritti di proprietà intellettuale sui risultati della icerca, alle condizioni di seguito specificate;

**(D)** l’Università si riserva di accettare questa proposta secondo quanto previsto al punto 4 dell’art.5 del Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca dell’Università degli Studi di Brescia;

**(E)** nel caso di accettazione da parte dell’Università, quest’ultima sottoscriverà la presente proposta che diventerà il documento contrattuale fra le Parti di trasferimento del diritto al brevetti;

**(F)** nel caso di non accettazione da parte dell’Università, gli Inventori sono liberi di procedere autonomamente e la presente proposta si considera decaduta.

**SI CONVIENE CHE:**

**1.** gli Inventori cedono a titolo definitivo all’Università i propri diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca di cui sono titolari, come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale e con la sola eccezione dei diritti morali, rinunciando espressamente a proporre qualunque azione o eccezione volta a contestare, in tutto o in parte, la titolarità da parte della Cessionaria dei diritti sui Risultati della Ricerca così come ceduti in base al presente Contratto;

**2.** gli Inventori dichiarano e garantiscono di essere titolari di diritti alla proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca come indicato nel “Modulo per la comunicazione e descrizione di un’invenzione brevettabile (modello di rapporto d’invenzione);” e di poterne liberamente disporre;

**3.** gli Inventori si impegnano a manlevare sostanzialmente e processualmente l’Università e a mantenerla indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, ivi incluse le spese legali, derivanti da o in qualsiasi modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi relative alla titolarità dei diritti sui Risultati della Ricerca e all’utilizzazione da parte dell’Università dei Risultati stessi;

**4.** a fronte della cessione di cui al precedente punto 1, l’Università si impegna a riconoscere agli Inventori, a ciascuno di essi secondo le percentuali indicate nel “Modulo per la comunicazione e descrizione di un’invenzione brevettabile (modello di rapporto d’invenzione)”, i proventi derivanti dall’attività di valorizzazione dei Risultati della Ricerca alle condizioni e nella misura di cui all’art. 6 del Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca dell’Università degli Studi di Brescia. Salvo quanto previsto al presente comma, gli Inventori espressamente dichiarano di non aver null’altro a pretendere dall’Università in relazione all’oggetto del presente Contratto, al trasferimento dei diritti con esso realizzato e al futuro sfruttamento o cessione dei diritti di cui al presente Contratto, in qualunque forma e modo realizzati dall’Università.

**5.** gli Inventori dichiarano di non aver effettuato pubblicazioni o qualsiasi altra divulgazione dei Risultati della Ricerca all’infuori di quelle indicate nel “Modulo per la comunicazione e descrizione di un’invenzione brevettabile (modello di rapporto d’invenzione)”. Gli Inventori si impegnano inoltre a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo ai Risultati della Ricerca nella misura in cui ciò sia necessario per brevettare, registrare o comunque proteggere la proprietà intellettuale dei Risultati stessi;

**6.** resta inteso tra le Parti che gli Inventori conserveranno la facoltà di utilizzare i Risultati della Ricerca nell’ambito della propria attività di studio e ricerca, con l’esclusione di qualunque attività di natura direttamente o indirettamente commerciale o comunque collegata allo sfruttamento commerciale dei Risultati stessi. Resta altresì inteso tra le Parti che gli Inventori e l’Università (per il tramite del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico) collaboreranno al fine di mettere in atto le più opportune azioni volte alla protezione e alla valorizzazione dei Risultati della Ricerca. Gli Inventori si impegnano in particolare a prestare la massima collaborazione all’Università per preparare e perfezionare ogni atto e documento, ed in particolare quelli in materia brevettuale, eventualmente necessari per la piena costituzione ed efficacia dei diritti dell’Università sui Risultati della Ricerca. Nel caso in cui l’Università, in accordo con gli Inventori, decida di avvalersi di soggetti esterni per le attività di protezione e valorizzazione dei Risultati della Ricerca, i costi sostenuti dall’Università per l’attività di tali soggetti esterni rientreranno tra le spese per la protezione e valorizzazione dei Risultati stessi, ai fini dell’applicazione dell’art. 15 del Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca dell’Università degli Studi di Brescia;

**7.** tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto e inviate all’indirizzo dell’altra Parte indicato nel presente Contratto. Si intenderanno inviate per iscritto le comunicazioni trasmesse attraverso la posta elettronica. Gli Inventori eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Contratto agli indirizzi e alle e-mail indicati nell’intestazione;

**8.** l’interpretazione e l’esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con la sola esclusione dell’applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico, nonché dal Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca dell’Università degli Studi di Brescia. Fatti salvi i casi in cui la competenza sia inderogabilmente stabilita dalla legge, tutte le controversie derivanti da, o comunque relative al presente Contratto, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del foro di Brescia (Italia), con espressa rinuncia del/i Inventore/i a qualsiasi eccezione rispetto a tale foro;

**9.**  il presente contratto sarà considerato non accettato dall’Università nel caso di comunicazione scritta ovvero quando saranno passati 60 giorni dal suo invio da parte degli Inventori senza che l’Università abbia risposto con comunicazione scritta di accettare la proposta di trasferimento dei diritti al brevetto dei Risultati della Ricerca;

**10.** il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano. Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti;

**11.** il presente Contratto sarà registrato in caso d’uso a cura e spese esclusive della Parte che vi abbia interesse.

Il presente Contratto è redatto in n. \_\_\_\_\_ esemplari originali (n. 1 copia per ogni Inventore e n. 2 copie per l’Università) che le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Brescia, lì \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

Inventore (*firma leggibile*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Inventore (*firma leggibile*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per l’Università (*firma leggibile*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il/i Inventori dichiara/no di aver letto e compreso e di approvare espressamente le seguenti clausole del presente Contratto: 1. Oggetto del contratto; 3. Garanzie; 6. Legge applicabile e foro competente.

Inventore (*firma leggibile*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Inventore (*firma leggibile*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_